



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

Ente Pubblico Economico - Art. 36,4 Legge n° 317/91

PIANO REGOLATORE TERRITORIALE
PER L'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI
BENEVENTO (TORREPALAZZO)

ex L.R. n. 16/98

Coordinatore: Dott. Giuseppe FILLI			6
Redattori: Ufficio Tecnico del Consorzio ASI Ing. Luigi TRAVAGLIONE Geom. Agostino DE SISTO Geom. Pierugo LIMATA 		<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; text-align: center;"> <p>APPROVATO</p> <p>con determinazione della Conferenza dei Servizi ai sensi della L.R. n. 16/98 - art. 10 comma 4° Provincia di Benevento prot. n. 39128 del 20/12/2002</p> </div> <p style="text-align: center;">Il Presidente (Arch. Alessandrina PARRA)</p> <p style="text-align: center;">Il Segretario (Don. Antonio DE LUCIA)</p>	5
Apporti: Rag. Cosimo BARONE P.I. Giancarlo FRANCESCA Consulenza: Prof. Alberto LACAVA	Aprile 2001	Schema di piano	3
Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Benevento Sede: C.da Ponte Valentino Benevento  <p style="text-align: center;">Il Presidente: Pellegriano PAOLUCCI</p>	Data	Descrizione modifica <p style="text-align: center;">ADEGUAMENTO ALLE OSSERVAZIONI E PRESCRIZIONI</p> <p style="text-align: center;">Settembre 2002</p> <p style="text-align: center;">RELAZIONE E NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE</p>	Num.
ELABORATO num.	P R T - A D E T O R 0 - 0 0	A D E 0 0 0	Scala

INDICE

SEZIONE I

I - L'AMBITO DI BENEVENTO	pag. 1
II - ANALISI DEL SITO	pag. 4
III – RIPARTO E STUDIO URBANISTICO DELL'AGGLOMERATO	pag. 6
IV – LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE	pag. 8
V – CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA	pag. 9
VI - INDIRIZZI ATTUATIVI	pag. 10

SEZIONE II

LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE	pag. 12
---------------------------------	---------

I - L'AMBITO DI BENEVENTO

L'agglomerato industriale di Torrepalazzo, in Comune di Benevento, è riferito all'ambito di Benevento definito avendo a base l'articolazione dei Sistemi Locale di Lavoro stabilita dall'Istat sui dati del Censimento Generale del 1991¹.

L'ambito è costituito da sedici comuni, per una estensione complessiva di 414,2 kmq, pari al 20% dell'intero territorio provinciale, con una densità media di 263,62 ab/kmq contro un valore provinciale di 141,72, come si evince dalla Tabella I.1.

Tabella I.1 Ambito di Benevento: caratteristiche generali

Comune	Superficie (kmq)	Popolazione (1999)	Densità (Sup/Pop.ne)
Benevento	130,0	63.284	486,80
Apice	48,8	5.695	116,70
Apolloso	21,0	2.707	128,90
Arpaia	6,6	875	132,58
Buonalbergo	25,1	1.978	78,80
Calvi	22,2	2.366	106,58
Castelpoto	11,8	1.528	129,49
Ceppaloni	23,7	3.313	139,79
Paduli	44,7	4.410	98,66
S. Giorgio del S.	22,3	9.399	421,48
S. Leucio del S.	10,0	3.316	331,60
S. Martino S.	6,3	1.250	198,41
S. Nazario	2,0	774	387,00
S. Nicola Manfredi	18,9	3.421	181,01
S. Angelo a C.	10,9	4.167	382,29
Sant'Arcangelo T.	9,9	709	71,62
Totale Ambito	414,2	109.192	263,62
Provincia di Benevento	2070,6	293.452	141,72

Fonte: ns. elaborazione su dati CC.I.AA. di Benevento

Nel contesto geografico provinciale, l'ambito di Benevento è, sotto il profilo morfologico, una ampia conca, attraversata dal fiume Calore (affluente del Volturno) e da alcuni suoi affluenti quali i fiumi Tammaro e Sabato, il torrente S. Nicola e Corvo e al cui centro è posto il comune capoluogo;

¹ Vedi Capitolo VI della Relazione al PRT di Area.

Relazione Generale

questa conca è circondata da una zona collinare, circoscritta ad ovest dal gruppo montuoso del Monte Taburno (m 1.393) a nord dai gruppi montuosi che degradano dal monte Mutria (Monte Calvello, m 1.018), ad ovest e sud la conca è circondata dalle dorsali dell'appennino Sannita.

Tabella I.2 Ambito di Benevento: dinamica demografica.

Comune	1981	1991	1999	Δ 91/99	Δ% 91/99
Benevento	62.636	62.561	63.284	723	1,16
Apice	5.763	5.683	5.695	12	0,21
Apollosa	2.307	2.563	2.707	144	5,62
Arpaise	840	885	875	-10	-1,13
Buonalbergo	2.035	2.082	1.978	-104	-5,00
Calvi	2.174	2.243	2.366	123	5,48
Castelpoto	1.707	1.630	1.528	-102	-6,26
Ceppaloni	3.201	3.435	3.313	-122	-3,55
Paduli	4.607	4.866	4.410	-456	-9,37
S. Giorgio del S.	6.158	8.566	9.399	833	9,72
S. Leucio del S.	3.179	3.307	3.316	9	0,27
S. Martino S.	1.084	1.199	1.250	51	4,25
S. Nazzaro	662	798	774	-24	-3,01
S. Nicola Manfredi	3.077	3.166	3.421	255	8,05
S. Angelo a C.	3.627	4.053	4.167	114	2,81
Sant'Arcangelo T.	928	845	709	-136	-16,09
Totale Ambito	103.985	107.882	109.192	1.310	1,21
Provincia di Benevento	289.143	293.026	293.452	426	0,15

fonte: ns. elaborazione su dati ISTAT e CCIAA di Benevento

L'ambito, quindi, è ovviamente condizionato dal peso che al suo interno assume il comune di Benevento sia in termini di superficie che di popolazione.

Sotto il profilo demografico l'ambito in esame si dimostra come uno dei più dinamici dell'intera provincia tant'è che continua ad avere una dinamica crescente portando il proprio peso (popolazione dell'ambito/popolazione provinciale) al 37,20% del 1999 contro il 35,96% del 1981.

Peraltro nel periodo 1991-1999, come dimostra la precedente, l'ambito ha registrato un ulteriore incremento demografico pari all' 1,21% mentre, nello stesso periodo, l'analogo valore provinciale ha fatto registrare un

Relazione Generale

incremento solo dello 0,15%.

Nell'ambito di Benevento l'agglomerato di Torrepalazzo è posto, come meglio si vedrà nei paragrafi successivi, in direzione O, sulla direttrice Castel del Lago (A16) – Caianello (A1) nell'area in cui si innesta la Fondo Valle Tammaro, direttrice per il Molise e l'Adriatico.

Sotto il profilo fisico, il territorio in esame si presenta con un'altimetria prevalente sulla fascia di altitudine compresa fra i 200 e i 500 mslm. Più precisamente l'area di Torrepalazzo è posto in una sostanzialmente pianeggiante. La situazione clivometrica conferma l'andamento planimetrico con una pendenza media inferiore al 15%.

Per quanto concerne il settore "Industria", che rileva in ordine alle finalità del presente studio, piuttosto significativo è il confronto tra i dati del censimento generale del 1991 e i dati del censimento intermedio del 1996, riportati nella tabella I.3.

Tabella I.3 Ambito di Benevento: aspetti del settore industriale.

Comune	1991		1996	
	u.l.	addetti	u.l.	addetti
Benevento	359	3.029	673	3.305
Apice	60	307	82	244
Apollosa	11	83	36	91
Arpaise	1	1	9	24
Buonalbergo	32	117	35	92
Calvi	21	216	28	100
Castelpoto	15	33	17	64
Ceppaloni	38	198	31	146
Paduli	50	180	67	157
S. Giorgio del S.	124	564	149	468
S. Leucio del S.	29	106	37	73
S. Martino S.	5	15	10	14
S. Nazzano	10	19	9	13
S. Nicola Manfredi	24	167	32	103
S. Angelo a C.	36	198	40	98
Sant'Arcangelo T.	8	17	7	11
Totale ambito	823	5.250	1.262	5.003
Provincia di Benevento	3.226	15.558	3.903	14.551

fonte: ns. elaborazione su dati ISTAT

Dai dati si evince che, a fronte di un significativo aumento delle unità locali,

non c'è stato un analogo incremento del numero degli addetti. Anche se va rilevato che nel 1991 gli addetti al settore Industria dell'ambito rappresentavano il 33,7% dell'analogo valore su base provinciale, nel 1996 essi ne rappresentavano il 34,3%.

II - ANALISI DEL SITO

Definito l'ambito, per la ubicazione dell'agglomerato è stata preliminarmente effettuata una analisi del contesto territoriale secondo due criteri:

- Caratteri del territorio e delle infrastrutture:
- Vincoli territoriali

Per quanto concerne i caratteri del territorio e delle infrastrutture sono stati valutati gli aspetti relativi a: litotipi, clivometria, altimetria, e infrastrutture esistenti e per ogni tematismo è stata riprodotta la base cartografica.

Analogamente per quanto concerne i vincoli territoriali sono stati affrontati gli aspetti relativi a: piani paesistici e aree protette, vincoli idrogeologici, dissesti e sismicità e rischio idraulico, riproducendo per ciascun aspetto la base cartografica.

Sulla scorta della valutazione degli elementi innanzi indicati si è proceduto alla definizione puntuale dell'area che risulta situata in località Torrepalazzo, come meglio evidenziato dagli allegati elaborati della Sezione B, laddove si incrociano la SS 382 (Castel del Lago-Caianello) e la Fondo Valle Tammaro, per una estensione di 12 ha circa.

In realtà la individuazione dell'agglomerato rappresenta una ottimale utilizzazione del territorio in quanto con esso si realizza una cerniera tra l'area Pip del Comune di Torrecuso e l'area Pip Olivola del Comune di Benevento. Sicché, il nuovo agglomerato di Torrepalazzo si presenta come elemento di ottimizzazione delle infrastrutture esistenti e di immediata disponibilità.

Sono stati tenuti in debito conto "Gli usi attuali del suolo", "Le destinazioni

di uso dello strumento urbanistico comunale” e i “I riferimenti catastali”. La documentazione è stata arricchita riportando per il sito prescelto la foto aerea che da una esatta contezza dello stato dell’area. Il tutto trova puntuale riscontro negli elaborati cartografici.

L’analisi del sito è stata, inoltre, effettuata anche per quanto riguarda i seguenti aspetti:

- di fattibilità geologica, secondo le direttive e nel rispetto di quanto stabilito dal D.M. LL.PP. 11 marzo 1988 “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione” – Sezione H. Fattibilità geotecnica di opere su grandi aree, testo vigente;
- di uso agricolo dei suoli, in conformità a quanto stabilito al punto 1.6 delle direttive allegata alla legge regionale n. 14/82;
- di compatibilità agricola, secondo le direttive fissate dal D. L. n. 18 maggio 2001, n. 228 ed in particolare l’art. 21 in materia di potenzialità agrituristiche e di coltivazioni biologiche.

Analogamente si sono svolte indagini per accertare se tra i terreni direttamente interessati alla realizzazione dell’agglomerato sussistessero terreni sui quali negli ultimi cinque anni fossero state impiantate coltivazioni specialistiche con procedure agevolate. Le indagini, condotte presso lo Stap-Cepica di Benevento, hanno escluso entrambe le evenienze.

Si da inoltre atto che il sito individuato è stato sottoposto, già nella sua impostazione originaria dell’agosto 2000, alla preventiva valutazione dei seguenti Enti:

- Comune di Benevento
- Comune di Torrecuso
- Provincia di Benevento
- Comunità Montana del Taburno
- Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno
- Soprintendenza per i Beni Ambientali A.A. e S.

- Soprintendenza Archeologica
- Stap Foreste
- Provveditorato alle Opere Pubbliche
- Settore provinciale del Genio Civile
- Consorzio Interprovinciale Alto Calore
- Consorzio Acque Bacini Ideologici Beneventani
- Snam
- Anas
- Azienda Sanitaria Locale
- Enel Distribuzione
- Telecom Spa
- Ferrovie dello Stato Spa – Divisione Infrastruttura

I riscontri avuti sono stati complessivamente positivi.

III – RIPARTO E STUDIO URBANISTICO DELL'AGGLOMERATO

E' necessario, preliminarmente, evidenziare che le misure delle superfici ottenute con calcoli di natura informatica non corrispondono alle superfici catastali.

I criteri principali assunti per l'elaborazione dello studio urbanistico dell'agglomerato sono stati:

- ✓ la tutela dell'ambiente naturale
- ✓ la flessibilità nell'offerta di suoli per attività produttive al fine di rispondere a una domanda che tende sempre più a modificarsi nel tempo
- ✓ la definizione di uno schema infrastrutturale che possa essere attuato in modo articolato nel tempo, per essere sempre in grado di rispondere alla domanda di localizzazione senza ingiustificate anticipazioni della spesa pubblica.

Il piano, in ogni caso, si propone la massima utilizzazione possibile dello schema viario e delle reti tecnologiche già esistenti.

L'ipotesi di utilizzazione dell'agglomerato, sviluppata su base aereofotogrammetrica (in scala 1:5.000) per una adeguata valutazione degli andamenti planimetrici e rappresentata nella presente Relazione con il Grafico III.1, si fonda su un solo asse, già esistente a servizio del Pip di Torrecuso.

Le zone per attività produttive sono situate sul solo lato O di detto asse con l'aggiunta di un'isola, determinatasi come area relittuale con il formarsi del sistema viario, in direzione SE. Detta isola è delimitata da una fascia a verde di rispetto a ridosso delle principali arterie viarie.

Sono state previste, inoltre, un'area per parcheggi ed un'area per impianti tecnologici.

Partendo dallo schema di riparto così ottenuto, e riprodotto nell'omonimo elaborato cartografico, si sono affrontate le successive qualificazioni dell'agglomerato onde pervenire allo studio urbanistico. Studio urbanistico, di cui si ricorda il valore meramente esemplificativo, effettuato anche per ragioni di operatività in sede attuativa su base cartografica data dalle mappe catastali, di norma, in scala 1:2.000.

A tal fine, preliminarmente è stato definito l'ingombro dell'asse viario che è stato fissato in 15 metri.

Data la peculiarità dell'agglomerato non sono state definite particolari suddivisioni nell'ambito delle zone per attività produttive.

A titolo meramente esemplificativo, la tavola "Studio Urbanistico" riporta la suddivisione innanzi descritta, che ottimizza e razionalizza il sistema infrastrutturale.

Con il supporto di strumentazione informatica, l'agglomerato misura una estensione complessiva lorda di mq. 92.828², e l'uso del suolo ha la seguente ripartizione:

Zone per attività produttive	mq.	69.064
Viabilità	"	7.963

² Il Piano Particellare di Esproprio, che tuttavia non computa le superficie già destinate a viabilità, somma mq. 84.141

Parcheggi	“	4.498
Impianti tecnologici	“	2.170
Verde attrezzato	“	0
Verde di rispetto	“	9.133
Tornano	mq.	92.828

percentualmente rappresentata dal Grafico III.2.

Si da atto che sono rispettati gli standards urbanistici stabiliti dalla normativa in vigore³.

IV – LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE

Preliminarmente va precisato che in sede di progettazione esecutiva delle infrastrutture andranno approfonditi, in conformità alle norme vigenti, le indagini e gli studi archeologici, geologici, geomorfologici, idrogeologici e di caratterizzazione geologico-tecnico dell'area interessata dall'agglomerato.


Così pure nella stessa sede saranno individuate soluzioni innovative, rispettose delle necessità di salvaguardia delle risorse naturali ed in sintonia con i dettami delle normative comunitarie e nazionali in materia, per quanto concerne soprattutto i prelievi, gli scarichi, la depurazione ed il riciclo delle acque nonché l'inserimento di ampie aree a verde.

Per quanto concerne, invece, gli indirizzi di natura architettonica relativi agli opifici, al fine di assicurare qualità alla paesaggistica industriale in formazione, si rinvia ad un puntuale studio preliminare dove saranno tenute in debito conto le seguenti linee di intervento:

1. La sottolineatura delle peculiarità ambientali e paesaggistiche attinenti la dimensione territoriale e degli insediamenti attuali e futuri individuati;
2. L'individuazione ed il controllo di fattori di qualità nell'ambito dell'architettura industriale riguardo anche all'evoluzione della standardizzazione del ciclo produttivo edilizio e degli impianti tecnologici;


³ D.M. 2 aprile 1968 “Limiti inderogabili di densità edilizia, ...”.

Grafico III.1 Schema di riparto (riproduzione fuori scala).




Fonte: Ns. Elaborazione.

Grafico III.2 Riparto percentuale dell'agglomerato industriale.




Fonte: Ns. Elaborazione.

Grafico IV.3 Schema di cavedio.




Fonte: Ns. Elaborazione.

Grafico IV.1 Viabilità principale.



Fonte: Ns. Elaborazione.

Grafico IV.2 Viabilità secondaria.



Fonte: Ns. Elaborazione.

3. La precisazione di fattori qualitativi aggiuntivi inerenti lo studio delle piantumazioni, delle aree a verde, dell'arredo infrastrutturale degli insediamenti;
4. La connotazione degli elementi cromatici dei complessi edilizi improntati ad un criterio di sostenibilità rispetto al paesaggio naturale e costruito, eventuale prologo di un vero e proprio Piano del Colore;
5. La realizzazione di reti infrastrutturali impostate sul recupero e sul riciclo.

In ogni caso lo sviluppo infrastrutturale dell'agglomerato industriale di Torrepalazzo si fonda, quindi, sul solo asse principale.

Asse principale che, in quanto già esistente, sarà oggetto di un mero adeguamento al fine di determinare una sezione di mt. 15,0 corrispondenti a 7,5 mt. di carreggiata (3,75+3,75), oltre a 5,0 mt. di corsia di sosta (2,5+2,5) e 2,5 mt. di marciapiede (1,25+1,25).

V – CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA.

Per quanto concerne la stima dei costi per l'attrezzaggio dell'agglomerato industriale di Torrepalazzo è stato, innanzitutto, stimato il costo delle aree da acquisire mediante procedura espropriativa.

I criteri utilizzati, come espressi nell'allegato "relazione di stima", sono stati quelli ex art. 5 bis della L. n. 359/92, fissando anche l'indennità di conduzione secondo le tabelle vigenti all'atto della stima e considerando pure l'incidenza dell'indennità di occupazione.

In definitiva il costo di acquisizione di tutte le aree è stimato, presuntivamente, in € 869.616,00 per complessivi mq. 84.141 e quindi con un valore medio di € 10,34/mq.

Per i costi infrastrutturali deve evidenziarsi come la più volte segnalata utilizzazione delle infrastrutture esistenti riduce in maniera rilevante gli interventi e la loro incidenza per mq di area.

In buona sostanza, l'intervento infrastrutturale si riduce nell'adeguamento dell'asse esistente, per una estensione di ml. 872 la realizzazione dell'area

a parcheggi.

Quindi per quanto attiene ricorrendo ad una contabilità di massima si può stimare l'intervento, per soli lavori, in € 1.323.582,00.

In conclusione, per la attuazione dell'agglomerato di Torrepalazzo si ha il seguente preventivo di spesa (in c.t.):

A Lavori (in c.t.)	€	1.323.582,00
C Espropri (mq. 84.141)	€	869.616,00
Totale	€	2.193.198,00

VI - INDIRIZZI ATTUATIVI

Nella "Relazione" al Piano di Area4 è stata enunciata la politica che il piano stesso intende perseguire per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo.

Uno dei punti fondamentali è rappresentato dalla differenziazione della tipologia degli agglomerati che deriva dalla diversità dei fattori di localizzazione oggi richiesti dai diversi settori del sistema produttivo; gli agglomerati non conterranno infatti tutti analoghe tipologie di attività produttive: vi saranno agglomerati con larga prevalenza di attività industriali vere e proprie (che potremmo indicare come agglomerati I) dotati di reti tecnologiche di rilevante consistenza, con particolare riguardo all'energia elettrica, alla rete fognaria e agli impianti di depurazione, nonché allo smaltimento dei R.S.U.; agglomerati con attività prevalenti di piccola industria e artigianato (agglomerati A) e reti tecnologiche limitate; agglomerati con prevalenza di attività di servizi alle attività produttive (agglomerati S) con le reti tecnologiche normalmente disponibili in un'area urbana.

La scelta della tipologia di agglomerati sarà, quindi, determinata dalle caratteristiche del sistema produttivo del bacino di appartenenza e dalla conseguente probabilità di sviluppare determinati settori produttivi, nonché

⁴ Cfr. § VI Criteri di gestione

dalla dimensione e dall'ubicazione dell'agglomerato stesso in rapporto al sistema delle infrastrutture di trasporto.

A tal fine, la normativa del piano ha infatti una parte comune a tutti gli agglomerati e alcune differenziazioni connesse alla specificità degli insediamenti previsti: così ad esempio, la dimensione dei lotti sarà diversa nelle tre tipologie di agglomerati, la ripartizione degli spazi tra le funzioni privilegerà i servizi negli agglomerati tipo S, mentre le reti tecniche avranno una maggiore rilevanza negli agglomerati di tipo I.

Nel quadro di questo criterio che ispira l'intero piano consortile si colloca l'agglomerato di Torrepalazzo, che per dimensioni e caratteristiche del contesto socioeconomico di riferimento nonché per la sua connotazione di completamento al contiguo Pip di Torrepalazzo, si configura sicuramente come un agglomerato di tipo **A** ovvero con attività prevalenti di piccola industria e artigianato e reti tecnologiche limitate.

Per quanto, viceversa, concerne la individuazione ex ante delle tipologie di attività, si afferma intanto l'indirizzo prevalente di attività di filiera. Si tratta di governare le dinamiche insediative al fine di favorire, in uno stesso luogo fisico, un *addensamento* di attività riferite ad un medesimo settore.

Tuttavia, nel caso di Torrepalazzo la preesistenza del Pip di Torrecuso appare più votato per essere una conglomerazione di più attività.

SEZIONE II – LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Titolo I - Norme di carattere generale

Art. 1

Il presente Piano Regolatore del Consorzio ASI riguarda l'intera area di sviluppo industriale coincidente con la provincia di Benevento.

Esso è stato redatto ai sensi della legge regionale 13 agosto 1998 n. 16 e, in quanto tale, sostituisce integralmente il Piano vigente variandolo.

Il Piano Regolatore ha la natura di uno strumento urbanistico assimilabile al piano territoriale di coordinamento di cui all'art. 5 della legge urbanistica 1150/42 e fa riferimento, per i contenuti, alla Circolare 9/3/61 n. 2356 del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno. Inoltre, esso è subordinato ai piani di bacino, ai piani dei parchi e ai piani paesistici, ai sensi dell'art. 10 c. 13 della l.r. n. 16/98.

Il Piano Regolatore è basato sulla costruzione di un sistema di agglomerati relazionato ad una articolazione in ambiti del territorio provinciale, definiti in ordine alle caratteristiche ambientali e socio-economiche della provincia e prevede la realizzazione di agglomerati industriali nei Comuni di:

- Airola
- Amorosi e Puglianello
- Apollosa
- Benevento e Paduli
- Fragneto l'Abate e Fragneto Manforte
- Morcone
- San Bartolomeo in Galdo
- San Marco dei Cavoti e San Giorgio del Sannio
- San Nicola Manfredi
- Vitulano.

La procedura di approvazione del Piano Regolatore è quella indicata all'art. 10 della l.r. n. 16/98.

Le presenti Norme Tecniche di Attuazione sono parte integrante del Piano

Regolatore che è costituito, altresì, dagli elaborati grafici e descrittivi allegati.

Art. 2

Nella redazione dei piani regolatori generali e dei suoi strumenti attuativi i Comuni di cui all'art. 1 si adeguano al presente Piano ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 1150/42.

Se un Comune è già dotato di strumenti urbanistici vigenti dovrà provvedere ad adottare le varianti necessarie a rendere gli strumenti stessi conformi al presente Piano.

I comuni singoli o associati possono individuare nel Consorzio la struttura esponenziale dello Sportello unico alle imprese, ai sensi del DPR 20/10/98 n. 447 modificato dal DPR 7/12/2000 n. 440.

Art. 3

Nelle aree disciplinate dal Piano, l'esame e l'approvazione preliminare dei progetti di massima ed esecutivi di tutte le opere di impianto e sistemazione di attività produttive e costruzioni annesse sono di competenza del Comitato Direttivo del Consorzio ASI o di organo da esso delegato. A detta preliminare approvazione è subordinata l'esame delle pratiche edilizie da parte delle competenti amministrazioni comunali.

I suddetti progetti devono essere completi di tutti i particolari, compresi quelli relativi ai servizi accessori, alle opere di accessi viario, di recinzione e di sistemazione a verde del lotto.

Il progetto si intende approvato nel caso che il Comitato Direttivo (o l'organo tecnico da esso delegato) non abbia, entro un mese dalla data di presentazione, deliberato al riguardo.

Gli oneri relativi al rilascio della concessione edilizia negli agglomerati disciplinati dal Piano sono fissati dal Consorzio ai sensi della Legge n. 10/77.

Art. 4

Con riferimento alle destinazioni urbanistiche rappresentate negli elaborati

grafici relativi a ciascun agglomerato, costituiscono elementi vincolanti del piano la viabilità principale e le destinazioni di zona. La viabilità secondaria, le specificazioni dell'attività produttiva e la ripartizione in lotti delle aree, hanno invece un valore esemplificativo e possono essere modificate dal Consorzio ASI in sede di assegnazione dei lotti.

La viabilità principale e le destinazioni di zona possono subire modifiche previa approvazione congiunta dei competenti organi del Consorzio e del Comune interessato purché rimangano rispettati i parametri fissati dal D.M. 2 aprile 1968. Per cui la tavola "Studio urbano" non ha valore di dettaglio ma solo esemplificativo.

Art. 5

Gli oneri e le spese connesse agli insediamenti e dovute dalle imprese al Consorzio sono dallo stesso definite annualmente in sede di redazione del Piano economico e finanziario.

Il Consorzio ASI emana, altresì, apposite norme che le industrie dovranno rispettare, onde evitare danni e fastidi derivanti da immissioni, scarichi, esalazioni, discarica di rifiuti solidi, etc.; le attività produttive devono quindi essere supportate da tutti quegli accorgimenti tecnici che garantiranno la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente.

Art. 6

Con apposite convenzioni con i Comuni interessati sarà disciplinata la partecipazione degli stessi Comuni ai costi per la manutenzione delle infrastrutture degli agglomerati in ragione del contributo che le aziende forniscono alla finanza locale per effetto dei regimi fiscali vigenti.

Art. 7

Per le modifiche interne agli impianti che non incidono sulla stabilità del manufatto edilizio o per gli ampliamenti degli impianti produttivi non superiori al 10% della cubatura e comunque nel rispetto dell'indice di copertura previsto dal successivo art. 10, è sufficiente la denuncia di inizio attività. La denuncia di inizio attività, sia per questo caso che per tutti quelli previsti per legge va presentata contestualmente oltre al comune anche al

Consorzio Asi.

Art. 8

La gestione delle infrastrutture consortili è regolata dall'art. 4 della l.r. n. 16/98, se e in quanto applicabile.

In ogni caso, il Consorzio ASI si riserva di stabilire le quote condominiali, che le industrie localizzate negli agglomerati industriali dovranno versare annualmente per la gestione e la manutenzione degli impianti e delle attrezzature consortili. Tali quote saranno determinate in base a parametri oggettivi quali, ad esempio, la superficie del lotto.

Art. 9

Per tutte le nuove costruzioni valgono le norme specifiche riportate nel successivo Titolo II.

Per le costruzioni esistenti valgono gli usi attuali del suolo.

Titolo II - Norme specifiche

Art. 10 (Zone per attività produttive)

Nell'agglomerato industriale sono previste zone per attività produttive, riguardanti cioè le attività industriali e terziarie, nonché le altre attività indicate al c. 1 bis dell'art. 1 del DPR 440 del 7/12/2000; sono in particolare comprese le strutture destinate a favorire lo sviluppo degli investimenti delle imprese in fattori innovativi, sia sul piano dell'adeguamento tecnologico dei sistemi di produzione, sia sotto il profilo delle localizzazioni integrate, come parchi scientifici e tecnologici.

Il Piano Regolatore del Consorzio ASI riguarda, per ciascun agglomerato, due possibili diverse tipologie di aree per la localizzazione delle attività produttive:

- aree con: lotti singoli per attività industriali e terziarie, la cui edificazione dovrà avvenire secondo le norme di cui all'art. 11 successivo;
- aree con: lotti a stecca per piccole imprese, la cui edificazione dovrà avvenire secondo le norme di cui al successivo art. 12.

Le aree con lotti singoli possono nel piano essere distinte secondo due tipologie:

- aree con lotti da definire in relazione alla domanda. In queste aree l'assegnazione dei lotti da parte del Consorzio ASI avverrà, di volta in volta, con l'obiettivo di ottimizzare le condizioni dell'insediamento e minimizzare la spesa pubblica per la rete tecnologica;
- aree con lotti in comparti di media dimensione. I comparti comprendono una pluralità di lotti sui due lati di una apposita strada di servizio, lotti che, in relazione alla domanda, possono essere attribuiti singolarmente o aggregati in misura variabile fino a coincidere al limite con l'intero comparto;

Le aree con lotti e stecca di piccola dimensione sono anch'esse costituite da comparti formati però da lotti di ridotta dimensione, all'interno dei quali l'edificazione avviene a schiera, o a stecca con pareti laterali comuni tra lotti contigui.

Art. 11 (Lotti per attività industriali e terziarie)

All'interno dei singoli lotti valgono le seguenti norme:

- A - Sono ammesse soltanto costruzioni destinate ad attività produttive, industriali e terziarie. Nei lotti non sono consentiti locali di abitazione, tranne alloggi di servizio per custodi e per il personale tecnico la cui presenza continua in loco è indispensabile.
- B - L'indice di copertura dei lotti, espresso come rapporto tra superficie coperta dei fabbricati e superficie totale del lotto, non sarà superiore al 50%. La superficie del lotto non coperta da fabbricati e dagli impianti sarà oggetto di sistemazioni esterne a parcheggio e a verde, secondo apposito progetto da approvare da parte del Consorzio ASI, ed in ogni caso da assicurare che il 50% di detta superficie (ovvero il 25% dell'intero lotto) sia comunque realizzato con il ricorso a materiali permeabili, anche tramite pavimentazioni autobloccanti e simili. La copertura degli edifici può essere piana o a tetto, con inclinazione non superiore al 35%.
- C - I distacchi minimi delle recinzioni dei lotti dai fili dei fabbricati interni al

lotto non saranno inferiori a ml 8 su tutti i lati del lotto, salvo per i lotti inferiori a 20.000 mq per i quali tale distacco minimo può essere ridotto a ml 5. Le cabine di trasformazione elettrica e decompressione a metano potranno essere realizzate a filo dalla recinzione. Per gli alberi da piantare il distacco è ridotto, ma in misura tale che in ogni caso la distanza tra l'asse dell'alberatura e la recinzione non sia inferiore a ml 3. Le opere di recinzione dovranno essere particolarmente curate; di norma sono escluse opere con muratura continua e chiusa. Sono ammesse zoccolature in muratura di limitata altezza sul terreno, non superiore in ogni caso a ml 0,60. In corrispondenza dell'accesso allo stabilimento, le opere di recinzione dovranno essere arretrate di almeno mt. 3,50 e per una lunghezza di almeno mt. 15,00 per la formazione di una piazzola avente lo scopo di facilitare, in ogni caso, le manovre di veicoli in entrata e in uscita o la loro eventuale sosta. I distacchi minimi su strada potranno essere aumentati dal Consorzio ASI nei casi in cui le recinzioni medesime o le alberature ricadono in corrispondenza di curve stradali, di incroci, biforcazioni e diramazioni. Di norma le alberature dovranno essere arretrate di ml 10 dagli incroci.

- D - Non sono ammesse costruzioni accessorie od altro che risulti addossato alle recinzioni su strada o sui confini con gli altri lotti; viene fatta eccezione per la portineria che potrà essere addossata alla recinzione esterna. Tale costruzione dovrà essere realizzata accanto all'ingresso e potrà coprire al massimo mq 30 ed essere alta non più di 3 ml.; è inoltre ammessa la costruzione a confine di tettoie adibite a parcheggio di auto e motocicli.
- E - All'interno di ogni lotto devono essere previsti parcheggi al servizio degli addetti in misura di mq. 15 per addetto e al servizio dei visitatori in misura del 50% di quanto previsto per gli addetti.
- F - E' consentita la costruzione di un piano interrato per parcheggi, depositi e impianti al servizio delle attività produttive.
- G - E' altresì consentita la realizzazione all'interno del lotto di costruzioni da adibire a punto di pubblicità e di vendita dei prodotti dell'impresa. Tali costruzioni potranno coprire al massimo mq. 120 ed essere alte non più

di 4 ml. Tale superficie v  computata nel calcolo dell'indice di copertura.

- H - Nei lotti per attivit  terziarie   consentita la costruzione di depositi, magazzini, mostre mercato, locali di commercializzazione diretta complementari alle funzioni espositive. Nelle stesse aree gli edifici saranno posti ad una distanza dai limiti del lotto pari almeno alla met  dell'altezza con un minimo di 5 mt.;
- I - Il Consorzio si riserva il diritto di impiantare nel sottosuolo e nello spazio aereo, ricadente nell'ambito degli stabilimenti, limitatamente alle aree non coperte da edifici, rispettivamente condutture per acque, gasdotti, fognature e condutture per elettrodotti, con esclusione di ogni indennit  dovuta all'acquirente per la installazione; si riserva altres  il diritto di accesso alle aree dove tali impianti saranno ubicati al fine di eseguirvi ispezioni e manutenzioni.
- L - Le acque pluviali ricadenti sull'area dei singoli stabilimenti non dovranno essere smaltite nelle propriet  confinanti, bens  raccolte ed immesse nella fognatura consortile in base ai dettagli che saranno forniti dal Consorzio ASI. Le acque di scarico sia fecali che industriali, dovranno essere immesse nella fognatura consortile; solo eccezionalmente, ossia nelle more della costruzione o messa a regime di questa, potranno essere sversate nel pi  prossimo corso d'acqua e comunque previa autorizzazione dell'Autorit  competente.
- M – In deroga a quanto stabilito al capo A del presente articolo, quando le ipotesi di localizzazioni non interferiscono con la lottizzazione e siano rispettate le condizioni di cui all'art. 3, all'interno dei singoli lotti sono ammesse costruzioni per lo svolgimento di attivit  artigianali, di ricerca e di sperimentazioni. La superficie del lotto non deve superare i 4.000 mq. Per quanto riguarda le altre norme edilizie e, in particolare, l'indice di copertura, le caratteristiche delle recinzioni e la superficie da destinare a parcheggi all'interno dei lotti valgono le stesse norme previste per gli opifici industriali.
- N – Si applicano, in ogni caso, i rapporti di cui all'art. 5.2 del D.M. 2 aprile 1968.

Art. 12 (Lotti a stecca per piccole imprese)

Per piccole imprese di carattere artigianale, commerciale, o in generale terziario, è consentita nelle aree appositamente indicate dal Piano Regolatore dell'agglomerato la realizzazione di capannoni a stecca, cioè con pareti laterali comuni tra lotti contigui. La profondità del lotto è definita dal piano dell'agglomerato ed è di norma compresa tra 80 e 150 ml. Ogni lotto è servito da una duplice viabilità di servizio: una strada centrale al servizio di due stecche di lotti per l'accesso del personale e del pubblico, e una strada di servizio all'altro estremo del lotto per il movimento delle materie prime e delle merci. La distanza del fronte edificato dalla strada di accesso deve essere comunque almeno di 10 mt, mentre la distanza dell'edificio dalla strada di servizio deve essere di almeno 20 mt.

La larghezza del lotto può essere definita a priori da Consorzio ASI o stabilita di volta in volta in relazione alla dimensione dell'impresa.

Art. 13 (Rustici industriali o incubatori)

All'interno di un lotto destinato ad attività produttive, possono comunque essere realizzati dal Consorzio sia rustici industriali, per favorire l'avvio di nuove attività, sia veri e propri incubatori per ospitare nuove imprese orientate allo sviluppo delle nuove tecnologie, facilitarne la formazione e accompagnarne la crescita attraverso adeguato supporto manageriale.

In relazione alla tipologia del manufatto (isolato o a stecca) e alla sua dimensione valgono le norme di cui ai precedenti art. 10, 11 e 12.

Art. 14 (Centri di servizi)

Nei centri di servizi sono ammesse costruzioni a struttura unitaria organizzata per funzioni quali: informazione e ricerca, servizi informatici, di sostegno e consulenza per lo sviluppo delle imprese, interscambio economico, contrattazione, servizi direzionali, uffici pubblici, finanziari, postali, assicurativi e bancari, attività commerciali, sale di esposizione e fiera, sale congressi, attrezzature ricettive e di ristoro, attività di servizio al trasporto stradale, quali stazioni di servizio, nonché insediamenti accessori alle destinazioni sopra individuate.

Sono consentite residenze per gli alloggi di servizio di custodi e personale

tecnico la cui presenza in loco è indispensabile con dimensione massima per l'alloggio di 100 mq netti.

Gli edifici saranno posti ad una distanza dai limiti del lotto pari almeno alla metà della loro altezza e, comunque non inferiore a ml 5 - per quanto riguarda recinzione, cabina elettrica e decompressione metano vale quanto detto all'art. 10.

Art. 15 (Impianti tecnologici)

Sono consentiti solo impianti di carattere generale ad uso industriale e civile per l'esercizio delle reti infrastrutturali e di servizio (stazione di trasformazione elettrica, impianti di depurazione dei liquami, impianto di incenerimento dei rifiuti solidi, vasche di accumulo etc.);

I distacchi degli edifici e degli impianti dai fili stradali e dai confini di lotto non saranno inferiori a mt. 5,00.

Art. 16 (Zona ferroviaria)

Comprende le aree destinate alla stazione ferroviaria, al parco binari e alla linea ferroviaria. Sono consentiti soltanto impianti e servizi direttamente connessi alla rete ferroviaria e compatibili con gli insediamenti previsti nelle zone circostanti dell'agglomerato.

Art. 17 (Verde di rispetto)

In queste aree, che hanno la funzione prevalente di tutela ambientale, sono consentite solo opere di sistemazione terreni oppure attrezzature di servizio con superficie occupata comunque non superiore al 2% della superficie totale dell'area a verde interessata e altezza non superiore a 3 m.

La sistemazione dei terreni e la loro gestione può essere affidata anche a privati aventi titolo, previa convenzione con il Consorzio.

Art. 18 (Verde attrezzato)

In queste aree sono consentite opere di sistemazione terreni, nonché impianti ed opere per le attività del tempo libero e sportive, con le attrezzature di servizio complementari, purché la superficie interessata non superi il 35% della superficie totale di ciascuna area verde.

Per gli impianti scoperti, le attrezzature di servizio non possono superare la cubatura di 0,2 mc.x mq. di impianto e le eventuali residenze di servizio, consentite solo per gli impianti di grandi dimensioni, non possono superare la cubatura di 0,04 mc. x mq..

Per gli impianti coperti, la cubatura deve essere limitata al minimo indispensabile e comunque non superare un indice di fabbricazione di 0,1 mc/mq dell'area a verde attrezzato; per quanto riguarda le attrezzature di servizio e le residenze vale quanto detto sopra.

Gli interventi in dette aree possono essere effettuati anche da privati aventi titolo, previa convenzione con il Consorzio.

Art. 19 (Fasce di rispetto)

Le distanze minime da osservare e le prescrizioni specifiche da rispettare sono le seguenti:

- a) per le strade: si applica, senza alcuna deroga, quanto previsto dal vigente Codice della Strada;
- b) per i corsi d'acqua: fascia di inedificabilità assoluta di mt. 50 per i fiumi e di mt. 10 per i torrenti a scarsa portata (punto 1.7, titolo II delle direttive allegato alla L.r. n.14/82; per i fiumi, i torrenti e i corsi d'acqua di cui alla lettera c) dell'art. 1 L. 431/85 dovrà osservarsi la disciplina dettata dal D. L.ivo n. 490/99;
- c) per i metanodotti: si applica la Circolare del Ministero degli Interni n. 38/1952 e il DPR n. 208/71
- d) per gli elettrodotti: si applica il RD 1775/33 e del DPR 1062/68 e DPCM 23/4/92.

Art. 20 (Norme finali)

Ad integrazione, precisazione e deroga di quanto previsto nei precedenti articoli si stabilisce quanto segue:

- 1) Almeno il 15% dell'area del singolo lotto deve essere adibita a zona a verde;
- 2) In caso di contrasto tra le varie cartografie fa fede quella catastale;
- 3) Per i lotti marginali, nel caso che non possa essere assicurata una

larghezza e/o lunghezza pari a 15 metri all'opificio, la distanza dai confini può essere ridotta a 3 metri;

- 4) La distanza dai confini e dalle strade si misura dai volumi di massima sporgenza in presenza di strutture a sbalzo di larghezza inferiore o uguale a 2 metri; in presenza di strutture a sbalzo superiori a 2 metri la distanza si misura dagli elementi aggettanti di massima sporgenza;
- 5) Le scale di sicurezza, anche coperte ma non tamponate, se necessarie per assicurare il rispetto della normativa antincendio, per gli opifici esistenti, possono non rispettare la distanza dai confini e la loro impronta a terra non concorre nella determinazione della massima superficie copribile;
- 6) Le superfici degli impianti tecnologici di cui all'art. 15 non sono soggette al calcolo dell'indice di copertura;
- 7) In ogni caso non sono derogabili le norme previste dal codice civile.